

Regolamento per l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, e dell'articolo 29, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) nonché modifiche al decreto del Presidente della Regione 92/2013 in materia di accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario.

Capo I finalità

Art. 1 ambito di applicazione

Capo II struttura

Art. 2 libro maestro informatizzato

Art. 3 partita tavolare web

Capo III trasposizione

Art. 4 modalità della trasposizione

Art. 5 oggetto della trasposizione

Capo IV gestione della partita tavolare informatizzata

Art. 6 poste e richiami

Art. 7 pertinenze

Art. 8 condominio

Art. 9 gravami a peso di beni congiunti

Art. 10 estinzione

Art. 11 cancellazioni

Art. 12 iscrizioni contemporanee

Capo V consultazione del libro maestro da parte dell'utenza

Art. 13 visualizzazione delle partite tavolari web

Art. 14 malfunzionamento del sistema di consultazione

Art. 15 modifiche al D.P.Reg. 22 aprile 2013, n. 92/Pres

Capo VI disposizioni finali

Art. 16 entrata in vigore

CAPO I FINALITA'

art.1 ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta del libro maestro in via informatica, in attuazione dell'articolo 21, comma 3, e dell'articolo 29, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario), mediante elaborazione e progressiva trasposizione su banca dati informatica delle iscrizioni contenute nel libro maestro.
2. Il presente regolamento non si applica ai libri ferroviario e montanistico.

CAPO II STRUTTURA

art. 2 libro maestro informatizzato

1. La struttura del libro maestro informatizzato si informa, per quanto compatibile e non diversamente previsto dal presente regolamento, alla struttura del libro maestro cartaceo conservato dagli uffici tavolari.
2. Il libro maestro informatizzato si compone delle partite tavolari informatiche, di seguito denominate partite tavolari web.
3. Le partite tavolari web sono raggruppate per comune catastale e sono numerate in ordine consecutivo crescente, attribuito dal sistema informatico, per ciascun comune catastale.

art. 3 partita tavolare web

1. Ogni partita tavolare web comprende un solo corpo tavolare.
2. La partita tavolare web riporta tutte le iscrizioni che hanno formato oggetto di trasposizione e quelle successive.
3. Ciascuna iscrizione è preceduta dal numero della posta che la individua, seguito dal numero e dalla data di presentazione della domanda, come riportati nel giornale per atti tavolari.
4. Il numero della posta è progressivo, consecutivo ed univoco per ciascun foglio della partita tavolare web.

CAPO III TRASPOSIZIONE

art. 4 modalità della trasposizione

1. La formazione delle partite tavolari web avviene per mezzo della trasposizione di quelle cartacee ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 15/2010.
2. La progressiva trasposizione delle partite tavolari su supporto informatico avviene tramite decreto tavolare, con annotazione presso la partita tavolare cartacea dell'avvenuta escorporazione su supporto informatico.
3. La trasposizione può operarsi parzialmente, anche con riferimento a singoli beni contenuti in una o più partite tavolari cartacee.
4. La trasposizione della partita cartacea può avvenire qualora non pendenti formalità di piombatura non iscritte.
5. La trasposizione della partita tavolare contenente un ente condominiale è effettuata contemporaneamente a quella delle partite tavolari contenenti tutti gli altri enti condominiali che concorrono a formare l'intero condominio.
6. La trasposizione di una partita tavolare intavolata, anche pro quota, a nome dei proprietari pro tempore di altre partite tavolari, è effettuata contemporaneamente alla trasposizione di queste ultime.

art. 5 oggetto della trasposizione

1. Formano oggetto di trasposizione tutte le iscrizioni presenti nella partita tavolare cartacea con esclusione di quelle cancellate, di quelle non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847, 2668 bis e 2668 ter del codice civile, delle iscrizioni di cancellazione e delle annotazioni relative ad operazioni sui beni, nonché delle altre iscrizioni previste dalla Legge 6 febbraio 1869, Bollettino delle leggi imperiali n. 18.
2. Le iscrizioni di modificazione e di ripristino di altre iscrizioni sono evidenziate nell'iscrizione trasposta, e non sono pertanto oggetto di trasposizione come autonome iscrizioni.

CAPO IV

GESTIONE DELLA PARTITA TAVOLARE INFORMATIZZATA

art. 6 poste e richiami

1. I legami fra le iscrizioni sono evidenziati presso la posta successiva con l'indicazione "ad" seguita dal numero della posta antecedente e presso la posta antecedente con l'indicazione "v.", quale abbreviazione di "vide", seguita dal numero della posta successiva.
2. L'indicazione "v." è posizionata in corrispondenza dell'iscrizione cui si riferisce o in corrispondenza dei singoli soggetti, mentre l'indicazione "ad" è posta in calce all'iscrizione cui si riferisce.
3. In caso di acquisto di quota del diritto di proprietà e di diritti reali di godimento, la quota che residua in capo al titolare iscritto viene indicata di seguito al richiamo "v."
4. Qualora, con un unico decreto tavolare, i diritti indicati al comma precedente siano da iscriversi a favore di più persone, in corrispondenza dell'indicazione "v." viene indicata la quota che residua al titolare in esito all'esecuzione del contenuto del decreto.

art. 7 pertinenze

1. Il rapporto di pertinenzialità tra immobili, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile, si iscrive con l'intavolazione del diritto di proprietà della pertinenza a nome dei proprietari pro tempore della cosa principale, salvo diverso tenore del decreto tavolare.
2. Il vincolo di pertinenzialità è annotato anche nel foglio A2 della partita tavolare web che contiene la cosa principale.

art. 8 condominio

1. Il foglio B della partita tavolare web del condominio è intavolato a nome dei proprietari pro tempore delle partite tavolari che contengono gli enti condominiali, con corrispondente indicazione della relativa quota di comproprietà. La medesima quota condominiale è annotata nel foglio A2 della partita tavolare web di ciascun ente condominiale.

art. 9 gravami a peso di beni congiunti

1. Le iscrizioni a peso di beni, cui sia congiunta la proprietà di altre realtà ai sensi degli articoli 7 e 8, tramite l'iscrizione a nome di proprietari pro tempore, si eseguono solamente presso i primi, pur gravando anche le seconde per la relativa quota.

art. 10 estinzione

1. L'estinzione della partita tavolare web è evidenziata con la dicitura "eliminata".

art. 11 cancellazioni

1. Iscrizioni, o parte di esse, evidenziate con diverso cromatismo, si intendono cancellate.
2. Il ripristino di un'iscrizione avviene con una nuova iscrizione nel rango dell'iscrizione cancellata.

art. 12 iscrizioni contemporanee

1. La contemporaneità tra iscrizioni è resa evidente mediante annotazione.

CAPO V

CONSULTAZIONE DEL LIBRO MAESTRO DA PARTE DELL'UTENZA

art. 13 visualizzazione delle partite tavolari web

1. La consultazione delle partite tavolari web avviene presso l'ufficio tavolare o con connessione da remoto.
2. Le piombature delle partite tavolari sono visibili dal giorno successivo a quello della loro apposizione.
3. Le iscrizioni sono visibili dal giorno successivo a quello della loro esecuzione.
4. Nel caso in cui per motivi tecnici non sia possibile effettuare la piombatura delle partite tavolari web relative alle domande pervenute in giornata, la consultazione viene inibita, dandone tempestiva pubblicità sul sito internet della Regione e nella pagina di accesso al programma informatico.

art. 14 malfunzionamento del sistema di consultazione

1. In caso di malfunzionamento del sistema di consultazione, che impedisca l'accesso al libro maestro, viene data tempestiva pubblicità sul sito internet della Regione e nella pagina di accesso al programma informatico.

art. 15 modifiche al Decreto del presidente della Regione 92/2013

1. Al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2013, n. 092/Pres. (Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "al giornale per atti tavolari, agli indici di ricerca e alla collezione dei documenti." sono sostituite dalle seguenti: "al giornale per atti tavolari, agli indici di ricerca, alla collezione dei documenti ed al libro maestro.";
 - b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "della collezione dei documenti" sono aggiunte le seguenti: "e del libro maestro".

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e si applica dal 1° gennaio 2018.

VISTO: IL PRESIDENTE